

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Quantum
 Altri elementi
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

Il datore di lavoro, anche quando non allestisce direttamente il ponteggio sul quale operano i suoi dipendenti, è comunque tenuto ad accertare se esso risponde ai requisiti di sicurezza imposti, nel caso di specie, dall'art. 125, d.lgs. N. 81.

In questi casi non ha alcuna rilevanza il fatto che i lavori siano stati integralmente subappaltati ad altre imprese; la tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro (artt. 2086, cod. civ.) deriva all'imprenditore dal fatto di essere titolare del rapporto di lavoro e ciò gli impone di valutare sempre e comunque quali rischi possano derivare alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dipendenti dal luogo e/o dal contesto nel quale sono chiamati a disimpegnare le loro prestazioni (art. 15, d.lgs. N. 81 del 2008, richiamato dal successivo art. 95, a mente del quale i datori di lavoro delle imprese esecutrici curano anche la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; in termini generali, cfr. altresì, Sez. U. n. 5 del 25/11/1998, Loparco, Rv. 212577, secondo cui in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 cod. civ. e di quelle specifiche previste dalla normativa antiinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. Ne segue che il datore di lavoro, seppure in una situazione di illegittimità, ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera).

L'art. 125, comma 6, d.lgs. N. 81 del 2008, descrive in termini oggettivi le caratteristiche tecniche che deve possedere un ponteggio per poter essere utilizzato in sicurezza, a prescindere da chi lo abbia allestito.

Sicché il datore di lavoro che consenta o comunque non impedisca ai propri dipendenti di lavorare su un ponteggio non efficacemente ancorato risponde del reato previsto dall'art. 159, comma 2, lett. C), d.lgs. N. 81 del 2008.

E' la presenza dei propri lavoratori dipendenti sul luogo di lavoro e per il disimpegno delle prestazioni lavorative a fondare la autonoma responsabilità del datore di lavoro, concorrente con quella di chi ha allestito il ponteggio.

Non è corretto, quantomeno in termini assoluti e perentori, sostenere che le disposizioni di cui all'art. 125, comma 6, d.lgs. N. 81 del 2005 si applicano solo all'impresa subappaltatrice, perché della sua violazione risponde anche l'impresa affidataria sulla quale permane l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Obbligo nel caso di specie non assolto nemmeno nella forma equipollente prevista dall'art. 96, comma 2, d.lgs. N. 81 del 2008.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.